

proposta di legge n. 29

a iniziativa del Consigliere BUGARO

presentata in data 15 luglio 2010

PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI
DI NUOVE ABITAZIONI REALIZZATE CON INNOVATIVE E SPECIFICHE
TECNICHE DI COSTRUZIONE

Signori Consiglieri,

le Marche sono una regione fortemente sismica. Il suo territorio è stato soggetto nei secoli ed in tempi a noi più vicini a terremoti che hanno comportato morti e danni ingentissimi al patrimonio edilizio regionale.

Lo Stato è intervenuto per la ristrutturazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati, sostenendo costi altissimi sia per l'edilizia pubblica (come suo dovere) ma anche per quella privata, mentre molti altri Paesi colpiti dagli stessi fenomeni hanno visto al contrario nel "privato" l'intervento del sistema assicurativo.

Anche e soprattutto a causa degli eventi sismici succitati l'edilizia in anni più recenti è stata oggetto di metodi di costruzione più consoni in termini di sicurezza anche mediante l'uso di materiali qualitativamente migliori e talvolta innovativi.

Tali metodi non sono però stati sempre sufficienti a mantenere l'integrità delle strutture abitative soprattutto a fronte di terremoti di notevole entità.

Negli ultimi trent'anni in alcuni Paesi come il Giappone, il Cile, la Cina e gli Usa (California) sono stati introdotti metodi di protezione antisismica mai usati in precedenza che hanno contribuito in modo determinante alla sicurezza degli edifici anche in presenza di eventi sismici di grandissima intensità.

Ciò è stato possibile inserendo alla base degli edifici degli "isolatori sismici", analoghi a quelli utilizzati nella ricostruzione delle nuove case aquilane. Per isolamento sismico o isolamento alla base si intende l'inserimento tra la struttura e le fondazioni (o il piano interrato) di opportuni dispositivi molto flessibili orizzontalmente, anche se rigidi in direzione verticale. L'inserimento degli isolatori consente alla struttura, sottoposta ad un terremoto di violenta intensità, di ottenere una benefica e significativa riduzione delle accelerazioni trasmesse all'edificio, anche ai piani più alti: una casa costruita su isolatori non subirà danni né alle parti strutturali né a quelle non strutturali (come le tamponature, il cui danneggiamento riscontrato nel terremoto di L'Aquila, ha comportato la maggior parte delle inagibilità) e soprattutto preserverà la vita degli occupanti e

consentirà anche alle fabbriche di proseguire l'attività senza periodi di interruzione.

Dunque i vantaggi sono notevoli: si salva la vita, si contengono i danni e si garantisce la continuità della relativa occupazione.

Conseguentemente il territorio non subirà fenomeni migratori, causa prima dell'impoverimento culturale e socio economico delle zone colpite e l'economia legata all'industria edile, attualmente attraversata da una profonda crisi, potrà ricevere anche benefici immediati dalla natura innovativa delle nuove tecniche utilizzate, adeguatamente incentivate e dotate di specifico "status".

Tali premesse nelle loro breve sintesi sono alla base di questa proposta di legge che intende incentivare l'uso di tali tecniche di protezione antisismica, per quanto concerne inizialmente solo la nuova edilizia abitativa, mediante contributi a fronte dei costi sostenuti, a totale vantaggio degli acquirenti e favorendo indirettamente anche i costruttori che non subirebbero effetti negativi sul mercato.

Sarà così fortemente ridotto o addirittura evitato (con legge) l'intervento dello Stato, che per ovvie ragioni di disponibilità monetaria non potrebbe nel tempo continuare il suo intervento come accaduto fino ad oggi.

Ciò consentirà al sistema assicurativo per quanto concerne le nuove abitazioni di intervenire, come in altri Paesi, a costi contenuti in relazione ai possibili e modesti rischi sismici superando l'attuale situazione che non consente un intervento generalizzato a causa di polizze troppo onerose per la maggior parte degli acquirenti.

Le nuove abitazioni che adoteranno i citati metodi innovativi di costruzione, saranno dotate del "certificato speciale di protezione antisismica" da allegare negli atti di compravendita, affinché la parte acquirente sia informata sulle reali condizioni di sicurezza sismica dell'immobile.

Il mercato edilizio ne trarrà complessivamente importanti benefici: gli investimenti saranno resi più sicuri e le abitazioni di pregio e/o situate in zone panoramiche, con coefficienti di rischio sismico alto, con l'applicazione della tecnica degli "isolatori" varranno tanto, altrimenti molto meno.

Art. 1

(Interventi di protezione sismica)

1. La Regione interviene a favore dei proprietari di nuove abitazioni realizzate con innovative e specifiche tecniche di protezione antisismica che inseriscono alla base degli edifici degli “isolatori sismici” i quali inseriti tra le fondazioni e la base dell’edificio riducono sensibilmente le accelerazioni in caso di evento sismico.

Art. 2

(Certificato speciale di protezione antisismica)

1. La Regione provvede per le nuove abitazioni costruite secondo quanto previsto dall’articolo 1, al rilascio del “certificato speciale di protezione antisismica” che attesta la massima sicurezza a livello sismico.

Art. 3

(Modalità di concessione dei contributi)

1. La Regione determina con apposito regolamento le modalità per l’attuazione dell’articolo 1 e i criteri con cui vengono assegnati i contributi.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall’anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2011 nella UPB 4.26.04 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale.